

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5180 del 09/10/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i. - SIDAC spa di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5380 del 08/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i. - **SIDAC spa di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94.**

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il SIDAC spa è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013, successivamente modificata con gli atti di seguito indicati:

- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
- determinazione n. 2778 del 09/10/15 prot. n. 87638;
- determinazione n. DET-AMB-2016-4072 del 21/10/2016;
- determinazione n. DET-AMB-2018-240 del 17/01/2018;

per la gestione dello stabilimento di produzione di imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta SIDAC spa, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 10/08/2018 prot. n. PGFC/2018/12830 del 10/08/18 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativa a quanto di seguito indicato:

- incremento della capacità massima annua di produzione (espressa in m² per la stampa rotocalco e flexografica) passando da complessivi 385.544.000 a 550.225.000 m² ;
- installazione di una nuova macchina accoppiatrice con solvente, di una nuova macchina da stampa rotocalcografica e sostituzione di una ribobinatrice-taglierina;
- cambio d'uso del magazzino cilindri ed identificazione di un nuovo deposito semilavorati, e conseguente esternalizzazione del magazzino cilindri; identificazione di un nuovo deposito materiali in lavorazione. Altre modifiche distributive interne allo stabilimento, legate all'adeguamento della zona servizi al personale

addeito;

- richiesta di essere esentati dall'obbligo di aderire al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, al quale la Ditta, con la comunicazione di modifica non sostanziale del 01/12/2017, aveva proposto di aderire in adempimento alla prescrizione n. 4 del § D1 "Piano di miglioramento dell'impianto e sua cronologia";

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 500 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che con nota del 20/08/2018 PGFC/2018/13103 Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (S.A.C.) ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì, e per conoscenza alla Ditta e agli Enti coinvolti (Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Azienda USL, Comune di Forlì, HERA spa), le informazioni per l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che nella nota succitata si precisava quanto di seguito indicato: "Arpae S.A.C., in qualità di autorità competente, non ritiene necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi e rimane in attesa di eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo entro 20 giorni dal ricevimento della presente. Arpae S.A.C. potrà richiedere integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal giorno della presentazione delle integrazioni da parte del gestore. Gli Enti in indirizzo dovranno pertanto far pervenire ad Arpae S.A.C. la necessità di integrazioni entro 20 giorni dal ricevimento della presente";

Tenuto conto che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (S.A.C.) con nota inviata via PEC in data 20/08/2018 PGFC/2018/13104 ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una valutazione della sostanzialità della modifica proposta e richiedendo altresì di segnalare le modifiche che dovranno essere apportate all'Allegato I "Le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" alla D.G.P. n. 455 del 26/11/13 prot. n. 141252/13 e s.m.i., fissando nel 24/09/18 il termine per l'invio di quanto richiesto;

Visto che in data 28/08/18 PGFC/2018/13544 SIDAC spa ha trasmesso via PEC una integrazione volontaria;

Dato atto che la suddetta integrazione è stata trasmessa dalla S.A.C. di Arpae a tutti gli Enti coinvolti con nota PGFC/2018/14397 del 10/09/18;

Visto che con nota PGFC/2018/15108 del 21/09/18 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso le proprie valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, di seguito riportate:

"Verificato che la modifica richiesta non risulta sostanziale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera l-bis Parte II D.Lgs.152/06 e s.m.i., in quanto l'incremento progettuale di consumo di solvente pari a 185 tonnellate/anno è inferiore alla soglia di 200 Tonnellate/anno previsto al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/06 e s.m.i ed in quanto l'aumento di capacità produttiva dell'installazione è stimato essere pari al 42,7% di quello autorizzato e quindi inferiore al 50% previsto dalla nota dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna Reg.PG/2008/187404 del 1 Agosto 2008; Codesta ARPAE Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, è ad esprimere quanto di seguito riportato:

1. *Incremento della capacità massima di produzione (espressa in m² per la stampa rotocalco e flexografica).*

Si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'atto di AIA come di seguito riportato:

- *Tabella al §A2: I dati riportati in Tabella vengono sostituiti con i dati di progetto riportati in Tabella 1 a pag.7 della Relazione Tecnica presentata, ovvero 366.734.000 m² per la capacità del reparto stampa rotocalco mentre la capacità del reparto stampa flexografica rimane invariata. Pertanto la capacità totale di progetto sarà di 550.225.000 m².*
- *PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI COV (ART. 275 Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) "Stato Modificato" §D2.4: All'interno della prescrizione n.25 del paragrafo sopra citato vengono sostituiti i seguenti valori limite:*

Consumo Massimo Teorico di solvente: 1.440* Tonnellate/Anno

*Il valore è stato calcolato a partire da una capacità nominale pari a 16,78 Ton/Giorno e considerando una percentuale di recupero di progetto pari al 70% per un periodo di 286 giornate lavorative in un anno.

Emissione Totale Annuia: 1.110 Tonnellate/Anno

Le emissioni che concorrono alla determinazione della Emissione Totale annua sono:

Emissione Diffusa: 960 Tonnellate/Anno

Emissioni Convogliate**: 150 Tonnellate/Anno

**Fattore di conversione utilizzato per passaggio da COT a COV pari a 1,8 per l'Acetato di Etile

2. Installazione di una nuova macchina accoppiatrice con solvente, di una nuova macchina da stampa rotocalcografica e sostituzione di una ribobinatrice-taglierina.

Si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'atto di AIA come di seguito riportato:

— Tabella 2 del § D2.4 dell'AIA: All'interno della Tabella vengono inseriti i seguenti punti emissivi

E24	Trattatore a corona accoppiatrice M18 con solvente	Saltuaria	0,024	2.500	Ozono	1
E25	Trattatore a corona accoppiatrice M18 con solvente	Saltuaria	0,024	2.500	Ozono	1
E26	Trattatore a corona Rotocalco Bobst a 10 colori M19	Saltuaria	0,024	2.500	Ozono	1

Inoltre si prescrive che il Gestore, entro 1 anno dall'efficacia della presente modifica non sostanziale, provveda alla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E24 – E25 ed E26. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpa la data di messa in esercizio delle emissioni sopra indicate, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E24 – E25 ed E26 e per un periodo continuativo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.

- Tabella 2 del § D2.4 dell'AIA: Verificato dalla relazione tecnica allegata alla domanda che, contestualmente all'introduzione della nuova macchina per l'accoppiaggio con solvente (M18), vengono installati 2 nuovi bruciatori in vena d'aria (300 Kw cadauno alimentati a metano) oltre ai 3 bruciatori in vena d'aria già presenti sulle altre macchine di accoppiaggio (2 da 300 Kw sull'accoppiatrice Super Combi 3000 ed uno da 244 Kw sull'accoppiatrice Super Combi 2000, tutti alimentati a metano) e che i gli effluenti gassosi di tutti e 5 i bruciatori vengono convogliati all'emissione E1 (impianto di recupero solventi), si propone di non fissare valori limiti sul punto emissivo in aggiunta al parametro "COV (Espressi come COT)" già presente. Si precisa a tal proposito che detti impianti non rientrano nella categoria degli "impianti di combustione" come chiarito tra l'altro dall'Art.273-bis comma 10 lettera a) in quanto sono finalizzati all'essiccazione del film accoppiato e pertanto esclusi a priori.
- Tabella 2 del § D2.4 dell'AIA: Si precisa inoltre che i punti emissivi E7 ed E21 relativi alle centrali termiche ad olio diatermico da 3,5 MWt, costituiscono medi impianti di combustione esistenti e pertanto a partire dal 01/01/2030 dovranno rispettare i valori limite riportati nella seconda Tabella Colonna 1 (Ptn < 5 MWt) del § 1.3 [Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi] dell'Allegato I parte III di cui alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi. Inoltre al momento del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovrà presentare i dati indicati nell'Allegato I Parte IV-bis alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi.
- § C.2.2 dell'AIA "Emissioni convogliate di cui al Titolo II Impianti termici civili Parte V D.Lgs.152/06": Nella

Tabella presente al paragrafo viene inserito il seguente impianto termico civile di nuova installazione.

<i>E27</i>	<i>Impianto termico civile (34.9 KW)</i>	<i>Titolo II Parte V D.Lgs.152/06</i>
------------	--	---------------------------------------

- *§ C.2.2 dell'AIA "Emissioni convogliate di cui all' Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06": Nella Tabella presente al paragrafo vengono inseriti i seguenti ricambi d'aria di nuova installazione.*

<i>ED11 a/b</i>	<i>n.2 torrini di estrazione aria ambiente zona ricarica carrelli elevatori</i>	<i>Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06</i>
-----------------	---	---

3. *Cambio d'uso del magazzino cilindri ed identificazione di un nuovo deposito semilavorati, e conseguente esternalizzazione del magazzino cilindri; identificazione di un nuovo deposito materiali in lavorazione. Altre modifiche distributive interne allo stabilimento, legate all'adeguamento della zona servizi al personale addetto. Si accoglie la richiesta e si precisa che la Planimetria 3D Revisione Giugno 2018 presentata risulta quella cogente ai fini del rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.*
4. *Comunicazione di non adesione al Sistema di Gestione Ambientale ISO14001 o EMAS. Si accolgono le motivazioni presentate dalla ditta in merito alla non procedibilità di adesione al Sistema UNI EN ISO 14001:2015 e si propone di dare atto che la prescrizione n.4 del § D1 "Piano di miglioramento dell'impianto e sua cronologia", così come modificata dalla n. DET-AMB-2018-240 del 17/01/2018, risulta ottemperata. Si ritiene comunque che, visto quanto risultante dal Draft 1 – (October 2017) Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents Industrial Emissions Directive 2010/75/EU che individua come BAT l'adozione di un sistema di gestione ambientale (anche non certificato), nell'ambito del futuro riesame dell'AIA, l'Autorità Competente valuterà la prescrizione di adesione a detto sistema di gestione ambientale.*

Ulteriori precisazioni

Verificata la valutazione di impatto acustico presentata, si prescrive al Gestore di presentare, entro 45 giorni dall'emanazione della Determina Dirigenziale ARPAE di modifica oggetto dell'istanza, l'Allegato 3C - Planimetria generale sorgenti rumore aggiornato, indicando la data di emanazione ed il numero di revisione.

Si precisa inoltre che la Planimetria 3A Revisione Giugno 2018 e 3B Revisione Giugno 2018 presentate risultano essere quelle cogenti ai fini del rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

Visto che con nota prot. n. 85171 del 18/09/2018, acquisita al prot. PGFC/2018/15149 del 21/09/18, HERA spa Direzione Acqua ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA per potenziamento dello stabilimento con installazione di nuove macchine di stampa e di accoppiaggio.

Visto l'allegato 3B Planimetria dell'impianto (rete idrica).

Preso atto del fatto che non è prevista l'attivazione di nuovi scarichi né la modifica di scarichi parziali e/o finali esistenti.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) *Nella rete fognaria nera di Via Golfarelli, in corrispondenza del terminale denominato S1 sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da:
 - torre di raffreddamento a servizio dell'impianto di recupero solvente;
 - rigenerazione resine addolcitore;
 - acque di lavaggio dalla lava-anilox.*
- 2) *Nella rete fognaria nera di Via Golfarelli, in corrispondenza del terminale denominato S3, sono ammessi unicamente gli scarichi delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e spogliatoi.*
- 3) *Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*
- 4) *Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA e accessibile direttamente dall'esterno;*

- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Il volume complessivo degli scarichi dello stabilimento non deve superare i 25.000 mc/anno. Lo scarico in S1 non deve superare la portata istantanea massima di 2 litri/secondo. Hera si riserva la facoltà di apportare variazioni a tale limite qualora si rivelasse incompatibile col buon funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito.
- 7) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Autorizzazione Integrata Ambientale Vigente e successive modifiche e integrazioni.

La planimetria della rete fognaria, stato modificato, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, come previsto all'Art. 48 punto 4 Regolamento SII.

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute altre osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i., secondo le condizioni indicate da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena nel proprio parere PGFC/2018/15108 sopra riportato;

Ritenuto altresì opportuno includere nell'aggiornamento dell'AIA le prescrizioni proposte da HERA spa Direzione Acqua nel proprio parere prot. n. 85171 del 18/09/2018, considerato che trattasi sostanzialmente di un riordino delle prescrizioni riportate al § D2.5 "Emissioni in acqua e prelievo idrico" della vigente AIA, anche sulla base di quanto precisato dalla Ditta con la comunicazione di modifica in oggetto;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n.

DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal RESPONSABILE DELLA P.O. "Procedimenti Unici" Dr.ssa Mordenti Tamara, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- di approvare la modifica non sostanziale comunicata in data 10/08/2018 da SIDAC spa, con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94, nella persona del sig. Mazzotti Luca (gestore), per la gestione dello stabilimento di produzione di imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 94, relativamente a quanto di seguito specificato:
 - incremento della capacità massima annua di produzione (espressa in m² per la stampa rotocalco e flexografica) passando da complessivi 385.544.000 a 550.225.000 m²;
 - installazione di una nuova macchina accoppiatrice con solvente, di una nuova macchina da stampa rotocalcografica e sostituzione di una ribobinatrice-taglierina;
 - cambio d'uso del magazzino cilindri ed identificazione di un nuovo deposito semilavorati, e conseguente esternalizzazione del magazzino cilindri; identificazione di un nuovo deposito materiali in lavorazione. Altre modifiche distributive interne allo stabilimento, legate all'adeguamento della zona servizi al personale addetto;
 - richiesta di essere esentati dall'obbligo di aderire al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, al quale la Ditta, con la comunicazione di modifica non sostanziale del 01/12/2017, aveva proposto di aderire in adempimento alla prescrizione n. 4 del § D1 "Piano di miglioramento dell'impianto e sua cronologia";
- di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata da SIDAC spa, ricade nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
- di apportare, viste le richieste avanzate dalla Ditta, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i.:

- la Tabella "Capacità massima annua di produzione (stato modificato) espressa in termini di m² di produzione" del § A2 "Informazioni sull'impianto" è così integralmente sostituita:

Reparto Stampa Rotocalco	m ² 366.734.000
Reparto Stampa Flexografica	m ² 175.566.000
Capacità totale	m ² 550.225.000

- al Capitolo A "Sezione informativa" è aggiunto il § A4 "Planimetrie di riferimento", di seguito riportato:

A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Allegato 3A - Emissioni in atmosfera – Revisione Giugno 2018;
- Allegato 3B – Rete fognaria – Revisione Giugno 2018;

- Allegato 3D – Depositi e rifiuti – di Revisione Giugno 2018.
- c) il paragrafo “Emissioni convogliate di cui al Titolo II Impianti termici civili Parte V D.lgs. 152/06” del § C2.2 “Emissioni in atmosfera” è così integralmente sostituito:
- i punti emissivi E17, E18 e E27 la cui potenza termica nominale complessiva è pari a 2,26 MWt, essendo disciplinati dal Titolo II alla Parte V del D.Lgs152/06, non vengono ricompresi nella presente autorizzazione, ma vengono citati a titolo esaustivo, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Autorità competente ed all’organo di controllo eventuali nuove installazioni e modifiche a detti impianti.
 - Tutti gli impianti termici sotto elencati vengono alimentati a metano.

EMISSIONE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
E17	Impianto termico civile (1,42 MWt)	Titolo II Parte V D.Lgs.152/06
E18	Impianto termico civile (0,49 MWt)	Titolo II Parte V D.Lgs.152/06
E27	Impianto termico civile (0,35 MWt)	Titolo II Parte V D.Lgs.152/06

Gli impatti risultanti da tali punti di emissione si possono considerare trascurabili in quanto conformi a quanto sancito dalle Norme Tecniche attuative del Piano di Qualità dell’Aria della Provincia di Forlì-Cesena di cui all’Art.56 (combustibili utilizzati nei processi produttivi). Tutti gli impianti sono infatti alimentati a metano che costituisce un combustibile a basso impatto ambientale come esplicitamente confermato dal Piano.

- d) la tabella del paragrafo “Emissioni convogliate di cui all’art. 272 comma 5 Parte V D.Lgs. 152/06” del § C2.2 “Emissioni in atmosfera” è così integralmente sostituita:

EMISSIONE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
ED2 a/b	Sfiati serbatoi interrati diluente P10	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED1 a/b/c	torrini estrazione aria ambiente reparto rotocalcografia	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED3 a/b/c/d	Sfiati serbatoi distillazione solvente	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED4 a/b	Sfiati serbatoi ritardante e diluente	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED6	Ricambio d'aria da stazione di miscelazione	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED7	Ricambio d'aria ambiente Reparto recupero rifili della sezione taglio	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED8	Ricambio d'aria ambiente area miscelazione colle e solventi	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED9	Ricambio d'aria ambiente reparto flessografia	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06
ED11 a/b	N. 2 torrini di estrazione aria ambiente zona ricarica carrelli elevatori	Art.272 comma 5 Parte V D.Lgs.152/06

- e) la Tabella 2 “Emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata” della prescrizione n. 17. del § D2.4 “emissioni in atmosfera” è così integralmente sostituita:

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Altezza m	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
E1	Adsorbitori impianto recupero ad azoto	24	2,83	12	120.000	COV (Espressi come COT)	100*
E2	Trattatore a corona	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Altezza m	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
	accoppiatrice M17 solvent less						
E3	Aspirazione accoppiatrice M17 solvent less	24	0,071	8	3.600	Materiale Particellare	10
E7	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,385	9	8.700	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E8	Aspirazione accoppiatrice M8 solvent less	24	0,071	8	3.600	Materiale Particellare	10
E10	Trattatore a corona accoppiatrice M10 con solvente	Saltuaria	0,025	8	2.500	Ozono	1
E11	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi Pulsar a 9 colori (M11)	Saltuaria	0,018	7	2.500	Ozono	1
E12	Trattatore a corona Rotocalco Schiavi SG12 a 8 colori (M12)	Saltuaria	0,018	7	2.500	Ozono	1
E14	Trattatore a corona accoppiatrice M2 con solvente	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1
E15	Trattatore a corona Comexi FI2510 CNL a 10 colori (M15)	Saltuaria	0,0123	5	2.500	Ozono	1
E16	Saldatura etichette (M16)	16	0,096	7	2.200	COV (Espressi come COT)	50
E20	Aspirazione lava-anilox	Saltuaria	0,00785	3,1	2.500	COV (Espressi come COT)	-
E21	Centrale termica olio diatermico 3,5 MW	24	0,283	9	7.500	Mat.Particellare SOx NOx	5 35 350
E22	Trattatore a corona accoppiatrice M8 solvent less	Saltuaria	0,025	7	2.500	Ozono	1
E23	Trattatore a corona accoppiatrice M17 solvent less	Saltuaria	0,025	0	2.500	Ozono	1
E24	Trattatore a corona accoppiatrice M18 con solvente	Saltuaria	0,024		2.500	Ozono	1
E25	Trattatore a corona accoppiatrice M18 con solvente	Saltuaria	0,024		2.500	Ozono	1
E26	Trattatore a corona	Saltuaria	0,024		2.500	Ozono	1

Sigla Emissione	Descrizione	Durata h/g	Sezione mq	Altezza m	Portata Nmc/h	Inquinanti	Limite in concentrazione mg/Nmc
	Rotocalco Bobst a 10 colori M19						

* Il punto emissivo E1 si considera conforme ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera il valore limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

f) le prescrizioni n. 18 e n. 19 del § D2.4 “emissioni in atmosfera” sono così integralmente sostituite:

18. Entro 1 anno dall’efficacia della presente modifica non sostanziale, il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E24, E25 e E26. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all’ArpaE la data di messa in esercizio di tali emissioni, con un anticipo di almeno 15 giorni.
19. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E24, E25 e E26 e per un periodo continuativo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre monitoraggi all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell’ultimo monitoraggio il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’ArpaE, i dati relativi alle misurazioni effettuate.

g) al § D2.4 “emissioni in atmosfera” è aggiunta la seguente prescrizione:

- 20.bis I medi impianti di combustione esistenti di cui alle emissioni **E7 e E21** devono rispettare i valori limite e condizioni indicati nella Tabella 2 fino alla scadenza indicata al comma 5 dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, **cioè fino al 31/12/2029**. Resta fermo l’obbligo per il gestore **di presentare apposita domanda** ai fini dell’adeguamento ai nuovi valori limiti più restrittivi riportati nella seconda Tabella Colonna 1 (Ptn < 5 MWt) del § 1.3 [Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi] dell’Allegato I parte III di cui alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi, come stabilito al comma 7 lettera d) dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi. entro i termini indicati dal comma 6, **cioè entro il 01/01/2028**.

h) la prescrizione n. 25. del capoverso “PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI COV (ART. 275 Parte V del D.Lgs 152/06 e smi) “Stato Modificato”” all’interno del § D2.4 “emissioni in atmosfera” è così integralmente sostituita:

25. Relativamente alle emissioni delle sostanze organiche volatili (COV) oltre ai limiti indicati per l’emissione convogliata E1 nella sovrastante Tabella 2 dovranno essere rispettati i seguenti limiti e prescrizioni:

– **Valore limite di emissione diffusa di COV < o pari al 20% dell’input di solvente**

– **Consumo Massimo Teorico di solvente: 1.440* Tonnellate/Anno**

**Il valore è stato calcolato a partire da una capacità nominale pari a 16,78 Ton/Giorno e considerando una percentuale di recupero di progetto pari al 70% per un periodo di 286 giornate lavorative in un anno.*

– **Emissione Totale Annua: 1.110 Tonnellate/Anno**

Le emissioni che concorrono alla determinazione della Emissione Totale annua sono:

Emissione Diffusa: 960 Tonnellate/Anno

*Emissioni Convogliate** : 150 Tonnellate/Anno*

***Fattore di conversione utilizzato per passaggio da COT a COV pari a 1,8 per l’Acetato di Etile.*

4. si da atto che la prescrizione n. 4 del § D1 “Piano di miglioramento dell’impianto e sua cronologia”, così come modificata dalla n. DET-AMB-2018-240 del 17/01/2018, risulta ottemperata in quanto risulta adeguatamente

motivata la richiesta del Gestore di essere esentata in questo momento dall'adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale, evidenziando che nell'ambito del futuro riesame dell'AIA si procederà ad una valutazione della necessità di prescrivere l'adesione a tale sistema di gestione (anche non certificato);

5. entro 45 giorni dal rilascio della presente determinazione il Gestore dovrà presentare ad Arpa, tramite posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), l'Allegato 3C "Planimetria generale sorgenti rumore" aggiornato, indicando la data di emanazione ed il numero di revisione;
6. di sostituire integralmente, visto quanto proposto da HERA spa, la prescrizione n. 43 del § D2.5 "Emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i., con quanto di seguito indicato:

43. Fermo restando il rispetto dei limiti fissati dalla Tab 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (ed il relativo quadro sanzionatorio) per le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato richiamato, nella rete fognaria nera di Via Golfarelli, in corrispondenza del terminale denominato S1, sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da:

- spurgo torre di raffreddamento a servizio dell'impianto di recupero solvente;
- rigenerazione resine addolcitore;
- acque di lavaggio dalla lava-anilox;

con le seguenti prescrizioni:

- a) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- b) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvati e piombati dal Gestore del SII e accessibili direttamente dall'esterno;
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- c) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al precedente punto b) potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del SII. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del SII.
- d) Il volume complessivo degli scarichi dello stabilimento non deve superare i 25.000 mc/anno. Lo scarico in S1 non deve superare la portata istantanea massima di 2 litri/secondo. Il Gestore del SII si riserva la facoltà di apportare variazioni a tale limite qualora si rivelasse incompatibile col buon funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito.
- e) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento, fino a quando necessario, devono essere effettuate con adeguata frequenza e comunque secondo quanto stabilito dai manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- f) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti nuove e diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del SII la piombatura.
- g) In ogni opera di captazione, nello scarico del depuratore e, nella configurazione futura, nello scarico in fognatura, devono essere mantenuti efficienti e funzionanti i contatori per misurare le portate prelevate, scaricate e riutilizzate;

7. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
8. di precisare che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
9. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 455 del 26/11/2013 prot. n. 141252/2013 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
10. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
11. di fare salvi i diritti di terzi;
12. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa tramite il SUAP del Comune di Forlì a SIDAC spa e, per quanto di competenza, al Comune di Forlì, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – sede di Forlì e a HERA spa.
13. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Arpae di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.